

GLI SCRUTINI NEL PRIMO E NEL SECONDO CICLO: NORMATIVA E PROCEDURA

ANNA MARIA DI FALCO

- La valutazione periodica e finale
- La proposta e l'assegnazione del voto
- L'assenza di un docente allo scrutinio
- Il ruolo del Dirigente scolastico
- Normativa di riferimento



LA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE

VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso l'insegnamento trasversale di Educazione Civica, attraverso giudizi sintetici correlati alla descrizione dei livelli di apprendimento raggiunti.

I giudizi sintetici, da riportare nel documento di valutazione per ciascuna disciplina del curricolo, compreso l'insegnamento dell'educazione civica, sono, in ordine decrescente:

- a) ottimo
- b) distinto
- c) buono
- d) discreto
- e) sufficiente
- f) non sufficiente.



A partire da quale data

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore negli **scrutini finali nell'anno scolastico 2024/2025**. Le scuole hanno pertanto adeguato i criteri di valutazione presenti nel PTOF e nei registri elettronici per potere applicare in tempo utile il disposto dell'Ordinanza Ministeriale.

La valutazione del comportamento nella scuola primaria

Dovrà essere espressa collegialmente dai docenti con un **giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione**, insieme al giudizio globale, alla valutazione della religione cattolica e delle attività alternative che restano invariati, così come previsto nel D.Lgs. 62/2017.

La valutazione degli alunni con disabilità fa riferimento al PEI dell'alunno e la valutazione degli alunni con DSA al PDP dell'alunno di riferimento.



LA VALUTAZIONE NELLA SECONDARIA DI 1° GRADO

È disciplinata dal decreto legislativo 62/2017 e si esprime attraverso voti in decimi, deliberati in Consiglio di classe, che indicano i differenti livelli di apprendimento in ciascuna disciplina di studio. La valutazione in decimi è integrata da un giudizio sintetico descrittivo che evidenzia gli aspetti del percorso formativo. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica e dell'attività alternativa, per i soli alunni che si avvalgono di questi insegnamenti, è effettuata su una nota separata mediante giudizi sintetici.

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

Un voto inferiore a sei decimi comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato.

LA VALUTAZIONE NELLA SECONDARIA DI 2° GRADO

Nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione intermedia e finale avviene con voti in decimi assegnati collegialmente dal consiglio di classe.

La valutazione del comportamento, espressa in decimi, ridefinita dalla Legge 150/2024, prevede quanto segue:



- nel caso di valutazione inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
- nel caso di valutazione pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.

La valutazione del comportamento influisce sul credito scolastico

Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello **scrutinio finale** può essere attribuito **se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.**



PROPOSTA E ASSEGNAZIONE DEL VOTO

SCUOLA PRIMARIA

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° E DI 2° GRADO

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, con **deliberazione assunta, se necessario, a maggioranza**. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le decisioni prese a maggioranza devono essere verbalizzate e motivate in modo chiaro e dettagliato.

Il Collegio dei docenti delibera i criteri di valutazione, che rappresentano per gli studenti una garanzia di omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe e per le famiglie una garanzia di trasparenza.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni.



La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del Testo Unico, D.Lgs. 297/1994, ed è espressa senza attribuzione di voto numerico.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, **forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.**



L'ASSENZA DI UN DOCENTE ALLO SCRUTINIO

Il Consiglio di classe in sede di scrutinio intermedio e finale deve far registrare la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere, in quanto è **un organo collegiale giudicante “perfetto”**.

Se un docente è assente per malattia o per permesso per gravi motivi personali o familiari o per congedo di maternità, matrimonio o altro legittimo motivo deve essere **sostituito da un altro docente della stessa materia in servizio nell'istituto e la sostituzione deve essere verbalizzata**.

Il docente nominato dal Dirigente in sostituzione di colleghi assenti per lo svolgimento degli scrutini non della propria classe ha diritto al compenso per attività aggiuntive funzionali all'insegnamento, a carico del fondo di istituto.

Se nell'istituto non vi sono docenti della stessa materia, o aventi titolo ad insegnarla, lo scrutinio va rimandato ad altra data.

Se lo scrutinio non può essere rimandato il Dirigente dovrà procedere eccezionalmente a una nomina attingendo alla graduatoria dei supplenti.



Il consiglio di intersezione, di interclasse e di classe è presieduto dal Dirigente oppure, in sua assenza, da un docente, da lui delegato, purché componente del consiglio.

Il docente delegato a presiedere la seduta non potrà essere contemporaneamente anche segretario e, quindi, dovrà nominare un segretario verbalizzante tra i componenti dello stesso consiglio di classe.



IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il Dirigente scolastico ricopre un ruolo fondamentale nella gestione degli scrutini, perché è garanzia di equità, uniformità e trasparenza nelle valutazioni degli apprendimenti; egli deve rappresentare la figura di riferimento per studenti e famiglie, il punto di riferimento e coordinatore dei consigli di classe e responsabile della regolarità procedurale di tutte le operazioni.

Il Dirigente presiede i consigli di classe convocati per gli scrutini intermedi e finali, ma anche quando delega la funzione di coordinamento a un docente del consiglio di classe rimane comunque responsabile della procedura delle operazioni di scrutinio. Infatti in caso di contestazione, e nei casi più gravi di contenzioso, è sempre il Dirigente che viene chiamato in causa pertanto è opportuno che l'eventuale delega sia precisa e puntuale nell'assegnazione delle funzioni.

Al Dirigente spetta controllare non soltanto il rispetto della normativa di riferimento ma anche verificare che le proposte di valutazione assegnate dai singoli docenti siano coerenti



con i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei docenti e con le risultanze di un numero sufficiente di verifiche scritte, orali e pratiche tali da consentire l'assegnazione della proposta motivata di valutazione.

Il Dirigente, inoltre, se necessario, richiama durante i Consigli di classe la normativa di riferimento per chiarire eventuali dubbi o per dissipare sul nascere eventuali contrasti di opinioni e garantire in tal modo decisioni eque e trasparenti nel rispetto degli studenti, delle famiglie e della credibilità della scuola.

In caso di controversie sulla valutazione di una o più discipline, o negli scrutini finali di ammissione/non ammissione alla classe successiva, il Dirigente deve svolgere la funzione di mediatore super partes, avere come parametro di riferimento le disposizioni ministeriali, ascoltare le ragioni addotte da ogni componente del Consiglio di classe, invitandolo, se opportuno, a documentarle con evidenze. Ove necessario fa rilevare eventuali incoerenze per ottenere informazioni precise e dettagliate sull'intero percorso scolastico dello studente attraverso i diversi pareri dei docenti e dalle evidenze da essi registrate sul registro elettronico.



Inoltre, per avere un quadro completo, il Dirigente deve anche avere contezza dell'iter scolastico dello studente, della sua assiduità o meno nella frequenza, di eventuali assenze in deroga documentate, del comportamento, del percorso e dei progressi ottenuti dall'inizio dell'anno scolastico, della sua partecipazione ad eventuali forme di recupero attivate e dei risultati conseguiti. Dopo avere ponderato ogni singolo aspetto della controversia, avere esaminato attentamente tutte le evidenze, avendo presente la normativa di riferimento, il Dirigente chiarisce gli aspetti di divergenza e invita i docenti a procedere ad una valutazione equa, che abbia sempre una finalità educativa. È responsabilità del Dirigente accertarsi che il verbale della seduta del consiglio di classe riporti, con chiarezza e puntualità, le ragioni delle decisioni prese e le motivazioni per le valutazioni assegnate al fine di avere elementi adeguati nell'eventualità di ricorsi e/o contenzioso.

Gli esiti degli scrutini devono essere comunicati, nel rispetto delle prescrizioni sulla privacy, agli studenti e alle famiglie.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.P.R. n. 122 del 22/6/2009 - Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni
[> VAI ALLA NORMA](#)
- D.Lgs. n. 62 del 13/4/2017 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato
[> VAI ALLA NORMA](#)
- Legge n. 150 dell'1/10/2024 - Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati, che apporta modificazioni al decreto legislativo n. 62/2017
[> VAI ALLA NORMA](#)
- O.M. n. 3 del 9/1/2025 - Valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado
[> VAI ALLA NORMA](#)